

REGOLAMENTO INFORMATIZZAZIONE L.F.

D.P.G.R. 19 aprile 2007, n. 6L

Capo VII - Planimetrie e raccolta delle planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali

Art. 23 Raccolta delle planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali

1. La raccolta delle planimetrie di cui al comma 3) dell'articolo 2) della legge di informatizzazione è ordinata per comune catastale e numero di partita tavolare.
2. Il Commissario redige un elenco delle planimetrie rilevante per lo stato tavolare al momento della conversione del libro fondiario, contenente l'indicazione del comune catastale, partita tavolare, numero di particella e l'indicazione del giornale numero e relativo anno di presentazione della planimetria.
3. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, la planimetria di edifici divisi in porzioni materiali deve riportare l'estratto di mappa. Nella Provincia di Bolzano le planimetrie relative alle divisioni materiali e successive modifiche delle stesse devono essere redatte in forma bilingue. La planimetria allegata alla richiesta di modifica di divisione materiale deve riportare l'intera consistenza della porzione materiale modificata, comprese le parti comuni.
4. Ogni variazione delle planimetrie su supporto cartaceo, già in raccolta tavolare presso l'ufficio competente, deve essere prodotta su supporto magnetico.
5. Per i nuovi edifici divisi in porzioni materiali, le planimetrie indicate all'articolo 10 del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, devono essere prodotte su supporto magnetico.
6. L'applicazione della disciplina contemplata ai commi 4 e 5 è condizionata all'implementazione dei relativi programmi informatici.
7. E', comunque, demandata, ad ogni singola Provincia autonoma, anche in deroga a quanto previsto dal comma terzo di questo articolo ed in relazione alle singole esigenze, la facoltà di adottare provvedimenti amministrativi al fine della più compiuta applicazione di quanto contemplato da questo stesso articolo.